

GIURISPRUDENZA | IL MERITO

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve



OPERE SENZA CONSENSO
La risoluzione non è automatica

Se il conduttore procede alla realizzazione di innovazioni nell'immobile locato senza il consenso scritto del locatore, come invece previsto dal contratto, quest'ultimo non può ottenere automaticamente la risoluzione per inadempimento. La gravità dell'insosservanza dell'obbligo di conservazione della cosa locata, infatti, deve essere valutata alla luce dell'interesse del locatore, il quale deve fornire in giudizio elementi da cui desumere l'importanza dell'inadempimento. Nella caso di specie, i giudici hanno considerato non grave la trasformazione di una finestra in porta e la realizzazione di un gabbiotto in cui allocare le bombole del gas, in seguito al cambio di destinazione d'uso dell'immobile locato. *Corte d'Appello di Taranto - Sezione civile - Sentenza 14 aprile 2015 n. 147*

PERSONALE SANITARIO
Sanità, peculato sottrarre morfina

Commette il grave reato di peculato l'infermiere che, avendo per ragioni di servizio accesso alla cassaforte contenente fiale di morfina, si impossessa della sostanza stupefacente falsificando l'apposito registro per non far scoprire l'asporto non autorizzato. La Corte d'appello di Perugia ha confermato la decisione di primo grado condannando così l'infermiere, non ritenendo che l'accaduto potesse considerarsi di particolare tenuità per lo stato di tossicodipendenza del sanitario o per l'assenza di danni per i pazienti. *Corte d'Appello di Perugia - Sezione penale - Sentenza 28 aprile 2015 n. 157*

A CURA DI
Andrea A. Moramarco

Tar Sardegna. No all'erogazione anche se pattuita per valorizzare l'immagine dell'ente

La Regione non è sponsor di una squadra di calcio

Nulla il contratto con il Cagliari in base alla legge sulla spending review

Guglielmo Saporito

La Regione non può erogare somme per sponsorizzare una squadra di calcio, nemmeno in cambio di una valorizzazione del nome o dell'immagine dell'ente pubblico. Lo sottolinea il **Tar Sardegna**, con la sentenza 23 settembre 2015, n. 1023, che vieta a un'azienda governativa come la Regione di eseguire un contratto milionario con la Spa Cagliari Calcio. Il contratto non era stato onorato, generando quindi una lite che per la prima volta dopo la **spending review** del 2010 giunge nelle aule di un tribunale, dopo diverse pronun-

cedere della Corte dei conti (Lombardia 89/2013; Liguria 6/2011). Poiché la Regione Sardegna aveva stipulato un accordo formale, la società calcistica pretendeva il pagamento di importi consistenti: reagendo alla richiesta di pagamento, la Regione aveva eccepito la **nullità dell'accordo**, richiamando l'articolo 6, Dl 78 (legge 122/2010), che impone alla pubblica amministrazione il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni. Questa norma incide sui provvedimenti, accordi o contratti che comportino spese intese a valorizzare il nome o le caratteristiche dell'ente o di sostenere eventi, vietando a meno che il soggetto sponsorizzato non sia un'impresa o un'attività economica.

Il divieto riguarda le sponsorizzazioni passivo, non i tocchi, quelle attive (per esempio i trofei), quali quelle previste dall'articolo 42/2004 e dall'articolo 26, Dlgs 163/2006 sui contratti pubblici di lavori. Come contratto di pubblici-

tà, la sponsorizzazione ha uno sponsor che si obbliga a fornire, nell'ambito di proprie iniziative destinate al pubblico (eventi musicali, artistici, sportivi eccetera), prestazioni accessorie per favorire la diffusione del marchio del soggetto sponsorizzato (sponsor). Per ottenere un beneficio d'immagine la Regione aveva stipulato un contratto con la società calcistica Cagliari Calcio in occasione del campionato nazionale di serie A per due anni, prevedendo di migliorare e rafforzare l'identità visiva della regione, con l'impiego, su ogni genere di supporto (dal merchandising ai biglietti) del marchio "Sardegna".

I giudici del Tar hanno posto nel nulla questo complesso impegno, applicando rigidamente l'articolo 6 del Dl 78/2010 e ponendo in serie difficoltà la società calcistica. Il legislatore statale ha infatti vietato qualsiasi forma di contribuzione a

terzi, anche se intesa a valorizzare il nome o le caratteristiche dell'ente ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'ente. Esclusa quindi la sponsorizzazione, gli enti pubblici possono solo affidare un patrocinio (gratuito), oppure erogare contributi.

Questi ultimi, tuttavia, sono possibili solo per soggetti (fondazioni, cooperative sociali, associazioni di promozione sociale: articolo 4 Dl 95/2012, o pro-loco, Corte dei conti Lombardia, 89/2013) che svolgano in forma sussidiaria un'attività propria dell'ente pubblico. Gli enti pubblici non hanno quindi possibilità di sponsorizzare se stessi, e quindi saltano a piè pari la sottile distinzione fiscale tra spese di pubblicità (se vi è un immediato ritorno commerciale, Cassazione 14252/2014) e di rappresentanza. Il divieto assoluto di spesa elimina questo dubbio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tribunale di Palermo. Avvocati

Nella lite sulla parcella competente il tribunale del consumatore

Antonino Porraccio

Si determina in base al «foro del consumatore» la competenza per territorio nelle cause promosse dagli avvocati per il pagamento del proprio onorario. È quanto afferma il Tribunale di Palermo (giudice Paolo Criscuolo) in una sentenza pronunciata all'udienza del 22 giugno.

Con decreto dello scorso anno, il giudice siciliano aveva ingiunto a due genitori, nella loro qualità di legali rappresentanti della **figlia minore**, di pagare a un avvocato 86 mila euro per competenze professionali. Contro il provvedimento monitorio è stata proposta opposizione. Gli attori hanno eccepito l'**incompetenza per territorio** del Tribunale di Palermo, sostenendo che il decreto andava richiesto al giudice del luogo di residenza della figlia. A sua volta, il legale ha affermato che doveva prevalere il foro speciale previsto dall'articolo 637, comma 3, del Codice di procedura civile; norma che consente agli avvocati di rivolgersi al giudice del luogo in cui ha sede il loro consiglio dell'Ordine per domandare l'ingiunzione contro i propri clienti.

Il Tribunale si dichiara incompetente per territorio. Secondo l'articolo 33 del Dlgs 206/2005 («Codice del consumo»), è **vesatoria la clausola**, contenuta nel contratto concluso da professionista e consumatore, che individua la sede del foro competente sulle controversie in una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore. Tale clausola è nulla, e l'invalidità può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (Cassazione, sentenza 6784 del 2014). La norma in questione determina dunque una competenza esclusiva, che prevale su ogni altra; ciò «in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello Statuto del consumatore».

La protezione accordata dal Dlgs 206/2005 si fonda quindi - si legge ancora nell'ordinanza della Corte suprema - su «una presunzione di inesperienza, scarsa informazione e soprattutto debo-

lezza contrattuale» del consumatore nei confronti del professionista. Nel caso in esame, la competenza spetta al tribunale «del luogo di residenza della minore e dei genitori». Ciò «tenuto conto della natura del rapporto» (si tratta della prestazione di un'opera professionale) e «della non contestata qualità di "consumatori" dei clienti».

Né la competenza del giudice di Palermo si può fondare sull'elezione di domicilio contenuta nella procura speciale conferita nel giudizio per cui il legale ha chiesto il pagamento degli onorari. Quell'elezione, infatti, era prevista in un atto «distinto e autonomo rispetto al contratto concluso con l'avvocato», e di conseguenza aveva valore solo nel procedimento giudiziario per il quale la procura stessa era stata rilasciata. Per queste ragioni, il decreto ingiuntivo è revocato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tar Lazio

Da soffitta ad alloggio: non basta la Dia

Francesco Clemente

L'ordinanza di demolizione è legittima se per lavori che prevedono un **cambio di destinazione d'uso** tra due categorie edilizie diverse manca il «permesso di costruire» rilasciato dalla Pa. L'ha chiarito il Tar del Lazio nella sentenza 11216/2015, depositata dalla sezione prima-ater l'11 settembre, bocciando il ricorso di un privato che chiedeva di annullare l'ordine di demolizione disposto da un Comune per i lavori di ristrutturazione e «risanamento conservativo» di una soffitta di inizio 900 ormai pericolante. Secondo il ricorrente, tali interventi erano realizzabili con la denuncia di inizio attività (Dia) presentata in base alle norme del Testo unico dell'edilizia (articolo 22, Dpr 380/2001) e l'ordinanza era nulla poiché «il bene preesistente agli interventi di mero risanamento», non essendo cioè un'opera di nuova costruzione per cui è richiesto il permesso di costruire (lettera c, comma 1, articolo 10, Testo unico).

I lavori avevano portato al «cambio di destinazione d'uso da soffitta ad abitativo, e comunemente determinati, anche singolarmente considerate, aumento volumetrico e modifica della sagoma dell'edificio». I giudici hanno spiegato che «in materia edilizia, le opere interne e gli interventi di ristrutturazione urbanistica, come pure quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire ogni qual volta comportino mutamento di destinazione d'uso tra due categorie funzionalmente autonome (mutamento d'uso che nella specie si deduce dall'approntamento di opere tese a rendere abitabile uno spazio destinato a soffitta)». Il Tar, in pratica, ha precisato come «solo il cambio di destinazione d'uso fra categorie edilizie omogenee non necessita di permesso di costruire (in quanto non incide sul carico urbanistico)».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tribunale di Milano. Il procedimento cautelare va instaurato nei confronti della società intestataria della quota

Incerto il proprietario, sequestro alla fiduciaria

Angelo Busani

Il **procedimento cautelare** finalizzato a ottenere il sequestro giudiziario di una quota di partecipazione al capitale sociale di una Srl, intestata a una **società fiduciaria**, della quale sia incerta la reale titolarità, deve essere instaurato nei confronti della società fiduciaria che sia l'intestataria della quota in questione, in quanto essa ha la formale titolarità della quota di partecipazione oggetto del mandato fiduciario conferitole dal fiduciante.

Lo ha deciso il **Tribunale di Milano** con un provvedimento datato 16 maggio 2015. Nel caso dell'intestazione fiduciaria di partecipazioni al capitale sociale di una Srl o di una Spa, il soggetto formalmente titolare della partecipazione è

la società fiduciaria. Il fiduciante, che ha dato mandato alla società fiduciaria di intestarsi le partecipazioni in questione e di «gestirle» secondo le istruzioni del fiduciante stesso, ne è il proprietario «sostanziale», ma, appunto, non ne ha la titolarità formale in quanto essa sta appunto in capo alla società fiduciaria.

Nel caso in cui un terzo intenda individuare il reale proprietario di una partecipazione al capitale di una Srl intestata a una società fiduciaria in esecuzione di un mandato fiduciario (si pensi a un creditore che intenda pignorare una quota di partecipazione al capitale sociale di una data società appartenente al suo debitore, al fine di venderla coattivamente e di soddisfarsi sul ricavato, a taci-

tazione totale o parziale del suo credito), per individuare il legittimato passivo del procedimento cautelare cui il terzo in questione intenda dar corso, occorre fare pertanto riferimento alle risultanze del Registro delle imprese per individuare chi sia il formale intestatario della quota di partecipazione in questione.

Dal Registro delle imprese emerge infatti solo il proprietario «formale» delle quote in cui è suddiviso il capitale sociale delle Srl. Se, dunque, una quota di Srl risulta intestata a una società fiduciaria, per il tribunale milanese si deve ritenere che il socio «reale» della Srl in questione sia, da un lato, il soggetto fiduciante per quanto riguarda i rapporti interni tra fiduciante e fiduciaria e, dall'altro, la so-

cietà fiduciaria per quanto riguarda i rapporti «esterni» (e cioè tra il socio e i terzi) e quelli tra il socio e la società. E ciò in quanto il mandato fiduciario non spiega effetti verso i terzi ma solo all'interno della relazione tra fiduciante e fiduciaria. Ne consegue che se, dietro la «copertura» del mandato fiduciario, la quota di Srl oggetto di fiducia sia fittiziamente trasferita dal fiduciante a terzi (nel tentativo di sottrarla a una procedura cautelare o esecutiva) e risulti dunque incerto chi sia il reale proprietario della quota medesima, il procedimento cautelare finalizzato a ottenere il sequestro della quota di Srl in esame debba necessariamente svolgersi nei confronti della società fiduciaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole **24 ORE**.com

QUOTIDIANO DEL DIRITTO
Approfondimenti e notizie per notai e avvocati

Tutto il meglio del gruppo 24 Ore per avvocati, giuristi d'impresa, notai e magistrati in un unico abbonamento digitale.
Con Business class Diritto il professionista ha a disposizione uno strumento di lavoro indispensabile.

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA



OGNI MESE, UNA NUOVA COLLEZIONE DI DESIDERI

How To Spend It:
moda, design, motori, food,
beauty, viaggi e arte.

HOW TO SPEND IT.
IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE.

Il Sole **24 ORE**
Il primo quotidiano digitale

